

Archivio	
Annota	<input type="checkbox"/>
Archivia	<input type="checkbox"/>
Leggi dopo	<input type="checkbox"/>
Correlazioni	
Codici (5)	
Massime	
Conformi (1)	
Correlate (1)	
Sentenze (1)	

Salva Stampa

Cass. civ. Sez. I Ord., 04/11/2019, n. 28258 (rv. 655630-01)
D. c. A.

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)

FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra **coniugi** - **Comunione legale** - **Oggetto** - In genere - **Comunione** tra i **coniugi** - Scioglimento - Costruzione su suolo appartenente ad uno dei **coniugi** - Acquisto per accessione - Diritti dell'altro coniuge - Valore dei materiali - Onere della prova

Il principio generale dell'accessione posto [dall'art. 934 c.c.](#), in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della **comunione legale** tra **coniugi**, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile [l'art. 177, comma 1, c.c.](#) hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di **comunione legale** da entrambi i **coniugi** sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 01/06/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2019

[Torna ai risultati](#) | [Sfoggia Risultati](#) ▶ | [Sfoggia Documento](#) | [Vedi intero documento](#) | [Salva](#) | [Stampa](#)